



STUDIO LEGALE SANDULLI BATTINI CIMINO

TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per la **PROF.SSA SABRINA QUINTILI** (c.f. QNTSRN74H52M082Q), nata a Viterbo il 12 giugno 1974 e residente a Ischia di Castro (VT) in via Giorgio Gaber, n. 26 (cap. 01010), rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. **Aldo Sandulli** (c.f. SNDLDA66T02H501G; pec: *aldosandulli@ordineavvocatiroma.org*; fax: 06-3720585) e **Benedetto Cimino** (c.f. CMNBDT79R26D862S; pec: *benedettocimino@ordineavvocatiroma.org*), del Foro di Roma, con i quali elettivamente domicilia presso il loro Studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 9, e in ogni caso presso gli indirizzi pec sopra indicati,

- Ricorrente;

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*), con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

- Amministrazione resistente;

e nei confronti

Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 9 – 00195 Roma

Tel. +39 06 3720437 – Fax +39 06 3720585

segreteria@studiosbc.it – studiosbc.it

- *Controinteressata*;

per l'annullamento

- del **decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 01)**, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (**doc. 01-bis**), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per la Ricorrente;

- dell'**avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 02)**, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la Ricorrente;

- del **provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024 (doc. 03)**, con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.08.2024 nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (**doc. 03-bis**), nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione **n. 252**, con un punteggio finale complessivo di 9,125 punti, in luogo del punteggio di 9,425 punti, spettante per le ragioni di cui in appresso;

- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto.

FATTO

1. La Prof.ssa **Sabrina Quintili**, odierna Ricorrente, è un'aspirante dirigente scolastica che ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici indetta con legge del 24 febbraio 2023, n. 14 (di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), le cui modalità di partecipazione sono state disciplinate dal D.M. 8 giugno 2023, n. 107 (c.d. “*concorso riservato*”).

2. La Ricorrente ha presentato domanda di partecipazione in data 25 gennaio 2024 (v. **doc. 04**), esibendo i seguenti **titoli culturali** (come da Tabella A allegata al D.M. n. 107/2023):

a) quale dottorato di ricerca (voce A.2. della tabella A: 3,00 punti per ciascun dottorato di ricerca), il **dottorato di ricerca in *Diritto dell'Economia*** (anno accademico 2003/2004), conseguito dalla Prof.ssa Quintili in data 24.06.2004 presso l'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo);

b) quale Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti inerente lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico, rilasciato da Università italiane o estere (voce A.6. della tabella A: 3,00 punti per ogni master), il **Master “*Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l'ecologia dell'interdipendenza*”** (anno accademico 2016/2017), conseguito dalla Ricorrente in data 23.09.2017 presso l'Accademia delle Belle Arti “*Fidia*” (Vibo Valentia);

c) quale Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere (voce A.7. della tabella A: 1,50 punti per ogni master), il **Master “*Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione*”** (anno

accademico 2005/2006), conseguito dalla Ricorrente in data 20.07.2006 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

3. La Ricorrente ha superato il concorso riservato, sostenendo con successo la prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8 del D.M. 107/2023.

4. Con decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2187 del 9 agosto 2024 (**doc. 01-bis**) è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura, da ultimo rettificata con decreto n. 2206 del 19 agosto 2024 (**doc. 03-bis**), che ha visto la Prof.ssa Quintili collocarsi alla posizione **n. 252**, con un punteggio complessivo di **9,125 punti**.

5. All'indomani dell'approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024, la Ricorrente ha segnalato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la presenza di un **errore materiale nella somma dei punteggi a lei attribuiti per la prova (8,3) e per i titoli (1,125, come documentato dalla Ricorrente nel reclamo dell'01.08.2024: doc. 05), che avrebbe dovuto portare ad un totale complessivo di 9,425 punti** (8,3 + 1,125), **e non di 9,125**, come erroneamente riportato nella graduatoria.

Nello specifico: la Ricorrente si è vista attribuire un punteggio di **8,3 punti** per la **prova finale** (ex art. 8 del D.M. n. 107/2023), un punteggio di **3,75 punti** per i **titoli di servizio e professionali** (v. lettera B della Tabella A allegata al D.M. n. 107/2023) ed un punteggio di **4,5 punti** per i **titoli culturali** (v. lettera A della Tabella suddetta). Il punteggio complessivo ottenuto dalla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio (4,5 + 3,75 = 8,25), è stato sommato, su base decimale (**0,825**) al punteggio ottenuto alla prova finale (**8,3**), conducendo così al risultato complessivo di **9,125 punti** (0,825 + 8,3).

Se la commissione avesse correttamente valutato tutti i titoli esibiti dalla Ricorrente, ella avrebbe invero ottenuto un punteggio finale di 9,425, risultante dalla somma degli **8,3** punti della prova finale, dei **3,75** punti per i titoli

professionali e di servizio e dei **7,5 punti per i titoli culturali** (dottorato di ricerca, primo e secondo master).

Evidentemente, dunque, la commissione ha attribuito alla Prof.ssa Quintili **3 punti in meno** rispetto a quelli cui aveva diritto.

6. A causa di tale errore materiale, la Prof.ssa Quintili si ritrova posizionata **100 posti più in basso in graduatoria**, con conseguente notevole pregiudizio in ordine alla regione e alla sede di assegnazione.

La Ricorrente, infatti, **pur avendo indicato come prima preferenza di destinazione la Regione Lazio (doc. 06)**, dove attualmente risiede con la sua famiglia (due figli, di cui una minorenni), svolge, con decorrenza dal 19.06.2024, l'incarico di Vice-Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale eletto presso il Comune di Ischia di Castro in Provincia di Viterbo (cfr. **doc. 07**) ed assiste la zia materna ai sensi della L. n.104/1992, **risulta al momento assegnata alla Regione Lombardia, indicata solamente come quinta priorità**.

7. Tale circostanza veniva portata all'attenzione dell'Amministrazione con pec del 10 agosto 2024 (v. **doc. 08**), rimasta tuttavia priva di riscontro.

8. Sicché, la Prof.ssa Quintili formulava, in data 6 settembre 2024, istanza di accesso ad atti *ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990*, onde ottenere visione della sua scheda di valutazione prova e titoli, ed acquisire così evidenza della sussistenza dell'errore di calcolo (v. **doc. 09**).

Anche a tale istanza di accesso non è seguito alcun riscontro del Ministero.

9. Non avendo ottenuto accesso alle schede di valutazione titoli, non è stato possibile per la Prof.ssa Quintili constatare con esattezza la ragione dell'errata attribuzione del punteggio di **9,125 in luogo del punteggio (corretto) di 9,425**, che la vedrebbe oggi collocata in graduatoria alla posizione **n. 155**, con un avanzamento di circa 100 posti.

10. Verosimilmente, la Commissione ha ritenuto di non assegnare alcun punteggio al Master “*Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l’ecologia dell’interdipendenza*” (A.A. 2016/2017), che la Prof.ssa Quintili ha conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti “*Fidia*” di Vibo Valentia, e che ha presentato quale titolo culturale alla voce **A.6.** della tabella A allegata al D.M. n. 107/2023.

La ragione risiederebbe nel fatto che l’Accademia delle Belle Arti “*Fidia*” non fa più parte, dal mese di novembre 2020, del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e non è dunque più autorizzata, a partire da quella data, all’erogazione di taluni corsi di perfezionamento.

Pertanto, la Commissione può aver deciso di non valutare *alcuno* dei Master e/o corsi di perfezionamento conseguiti (anche prima del 2020) presso la suddetta Accademia.

Trattasi di un macroscopico eccesso di potere.

11. **Per tal via**, la Prof.ssa Quintili ha ottenuto un punteggio di soli 9,125 punti (in luogo del punteggio di 9,425 dovutole), collocandosi così alla 252esima posizione in graduatoria: ben 100 posizioni più in basso di quella che la Ricorrente ha pieno diritto di rivestire (155esima).

12. I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEL TITOLO CULTURALE DI CUI ALLA VOCE A.6. DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.M. 107/2023. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.1. Come si è illustrato in narrativa, la commissione d'esame ha attribuito all'odierna Ricorrente un punteggio per titoli culturali pari a **4,5 punti in luogo dei 7,5 punti** che le sarebbero spettati per i tre titoli dichiarati nella domanda di partecipazione (il dottorato di ricerca in Diritto dell'Economia, il Master svolto presso l'Accademia delle Belle Arti "*Fidia*" ed il Master conseguito presso l'Università "*La Sapienza*" di Roma: v. **doc. 04**).

La Commissione pare aver ritenuto non valutabile il Master svolto dalla Ricorrente presso l'Accademia "*Fidia*".

Si proceda con ordine.

1.2. Indiscusso è anzitutto l'interesse a ricorrere della Prof.ssa Quintili: la corretta valutazione del titolo culturale non valorizzato dalla commissione avrebbe consentito alla Ricorrente di rivestire la posizione **n. 155** (in luogo della attuale 253), e di poter così essere immessa in servizio in tempi notevolmente più brevi, beneficiando della sede indicata quale prima preferenza, ossia la Regione Lazio (laddove la Ricorrente risulta al momento assegnata alla Regione Lombardia, indicata solo come quinta priorità).

1.3. Si è accennato in punto di fatto che la commissione ha omesso di valutare uno dei titoli culturali vantati dalla Prof.ssa Quintili (il Master "***Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l'ecologia dell'interdipendenza***", svolto presso l'Accademia delle Belle Arti "*Fidia*" nell'anno accademico 2016/2017: di qui in avanti anche solo "*Master*").

La scelta dell'Amministrazione è chiaramente illegittima.

L'Accademia "*Fidia*", coinvolta in una grave vicenda giudiziaria, non fa più parte del sistema di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) a decorrere dal novembre 2020.

Sino a quella data l'Istituzione era autorizzata a istituire i connessi percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA e a rilasciare le relative attestazioni.

Il Master della Ricorrente, conseguito nel 2017, doveva senz'altro essere valutato dalla commissione, per due ordini di ragioni.

Anzitutto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I Settore III*), con nota prot. n. 9650 del 24 maggio 2022 (v. **doc. 10**) ha espressamente indicato, richiamando la precedente nota prot. n. 10017 del 6 aprile 2022 del MUR (Ufficio IV), **quali attestati rilasciati dall'Accademia "Fidia" non possono considerarsi validi:** *"agli atti d'ufficio non risultano provvedimenti di autorizzazione all'erogazione dei seguenti corsi: diploma di perfezionamento annuale in "a) La didattica per l'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento — DSA" — 1500 ORE/60 CFU; master annuale di primo livello in "b) La didattica, la funzione del docente e l'integrazione scolastica degli alunni con BES" — 1500 ORE/60 CFU; diploma di specializzazione biennale in c) "Votazione e miglioramento della scuola" — 3000ORE/I20CFU; diploma di perfezionamento annuale in d) "Valutazione delle istituzioni scolastiche e formative"— 1500 ORE / 60 CFU; diploma di perfezionamento annuale in e) "La didattica, la funzione del docente e l'integrazione scolastica degli alunni con BES" — 1500 ORE/ 24 CFU; master annuale di I primo livello in f) "La didattica, la fu one del docente e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali" — 1500 ORE / 60 CFU; master annuale di I livello in g) "Valutazione delle Istituzioni scolastiche e formative" 1500 ORE / 60CFU (numeri 1, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 dell'elenco) [...]* Premesso quanto sopra, con riferimento agli attestati relativi ai corsi appena elencati nessun beneficio dovrà essere accordato all'interessato".

Ebbene, l'attestato del Master *“Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia. Competenze gestionali ed organizzative: verso l'ecologia dell'interdipendenza”*, svolto dalla Ricorrente e dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, **non rientra fra quelli esclusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.**

Non si comprende perché la commissione, del tutto arbitrariamente, abbia disatteso le chiare indicazioni del Ministero (cfr. **doc. 10**), trascurando il titolo della Prof.ssa Quintili.

In ogni caso, anche prescindendo dalle precisazioni del Ministero nella nota suindicata, si consideri che le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'Accademia “Fidia” **risalgono al 2020.**

Sarebbe, quindi, assurdo ed irragionevole se il venir meno dell'autorizzazione al rilascio di taluni titoli culturali operasse retroattivamente, con l'effetto di “invalidare” gli attestati rilasciati anni prima del 2020 (nel caso della Ricorrente, nel 2017).

La Prof.ssa Quintili ha conseguito un titolo valido e legittimamente spendibile – dichiarato già all'epoca della partecipazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti indetto nel 2017 – che non può essere obliterato dalla commissione per eventi occorsi anni dopo e in nulla prevedibili dalla candidata al momento dello svolgimento del Master.

È dunque del tutto illogico l'approccio seguito dall'Amministrazione, che ha illegittimamente sottratto alla Ricorrente 3 punti cui ella aveva senz'altro diritto, causandole così un ingiusto danno cui dovrà porsi rimedio annullando i provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

La Prof.ssa Quintili chiede che venga disposta la sospensione degli effetti dei provvedimenti qui gravati, considerata l'esistenza di gravi motivi di urgenza.

Il *fumus boni iuris* emerge in modo consistente dai motivi di diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si consideri quanto segue.

La sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile in capo alla Ricorrente discende dalla circostanza che, **stabilizzatesi le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici** (per i primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito, le procedure di assegnazione ai ruoli regionali sono state avviate con provvedimento prot. n. 2187 del 9 agosto 2024), **la Ricorrente verrà assegnata alla sede peggiore che corrisponde alla attuale 252esima posizione in graduatoria**, con il serio rischio di vedere *in toto* dispersi gli effetti di una eventuale sentenza di accoglimento.

A ciò si aggiungano, poi, gli innumerevoli problemi organizzativi che comporterebbe anche per la stessa Amministrazione un eventuale annullamento degli atti gravati a distanza di molto tempo dell'immissione in servizio dei primi 519 aspiranti dirigenti in graduatoria.

Ad ogni modo, si chiede in via subordinata che l'Ill.mo TAR adito apprezzi favorevolmente le esigenze di tutela della Ricorrente fissando una sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.

* * *

Sulla base di quanto esposto, la **Prof.ssa Sabrina Quintili**, *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

- a) in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati;
- b) nel merito, **annullare** i provvedimenti impugnati e quelli ad essi connessi;
- c) per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione ad assegnare alla Ricorrente il punteggio di ulteriori **3** punti per titoli culturali,

attribuendole un punteggio complessivo pari a 9,425 e ricollocandola, per l'effetto, nella graduatoria finale di merito.

Spese vinte.

Si depositano:

01. decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente prot. n. 0002187 del 9.8.2024;

01-bis. graduatoria finale di merito approvata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto prot. n. 0002187 del 9.8.2024;

02. avviso prot. n. 0002187 del 9.8.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati di cui alla graduatoria finale di merito del 9.8.2024;

03. provvedimento con n. prot. 0002206 del 19.8.2024 con cui il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del MIM ha rettificato la graduatoria finale di merito del 9.8.2024;

03-bis. graduatoria finale di merito rettificata dal provvedimento prot. n. 0002206 del 19.8.2024;

04. domanda di partecipazione della Prof.ssa Quintili al concorso "riservato";

05. reclamo trasmesso dalla Prof.ssa Quintili in data 1.08.2024;

06. indicazione preferenza della regione di destinazione della Prof.ssa Quintili;

07. incarico in corso di vice-Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale rivestito dalla Prof.ssa Quintili;

08. pec trasmessa al MIM dalla Prof.ssa Quintili in data 10.08.2024;

09. istanza di accesso ad atti trasmessa dalla Prof.ssa Quintili in data 6.09.2024;

10. nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I Settore III*) prot. n. 9650 del 24 maggio 2022.

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile, per cui l'imposta è dovuta nella misura di euro 325,00.

Roma, 29 ottobre 2024,

Prof. Avv. Aldo Sandulli



Avv. Benedetto Cimino